

COOPERATIVA EDIFICATRICE SEMPRE UNITI Società Cooperativa

Iscritta presso Albo Coop a Mutualità Prevalente n. A101875 Cat. Edilizie di Abitazione

Registro Imprese di Milano n. 7379 - R.E.A. n. 10573

Codice Fiscale e Partita Iva n. 03706590159

Via Enrico Cialdini 107 - 20161 Milano

Lo Statuto (Statuto in vigore dal 10 maggio 2026)

TITOLO I	3
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	3
TITOLO II	5
SOCI	5
Articolo 6	5
Articolo 7	5
Articolo 8	6
Articolo 9	6
Articolo 10	7
Articolo 11	7
Articolo 12	7
Articolo 13	8
Articolo 14	9
TITOLO III	9
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	9
Articolo 15	9
Articolo 16	9
Articolo 17	10
Articolo 18	10
Articolo 19	11
TITOLO IV	12
ORGANI DELLA SOCIETA'	12
Articolo 20	12
Articolo 21	12
Articolo 22	12
Articolo 23	13
Articolo 24	14
Articolo 25	15
Articolo 26	15
Articolo 27	16
Articolo 28	17
Articolo 29	19
Articolo 30	20
Articolo 31	20
Articolo 32	21
TITOLO V	22
PRESTITI SOCIALI	22
Articolo 33	22
TITOLO VI	23
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	23
Articolo 34	23
Articolo 35	23
(Collegio arbitrale)	23
Articolo 36	24
(Organismo di conciliazione)	24
Articolo 37	24
(Scioglimento e liquidazione della Società)	24
Articolo 38	25
Articolo 39	26

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

(Costituzione e sede)

1. È costituita, con sede nel Comune di Milano, la Società cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa denominata "COOPERATIVA EDIFICATRICE SEMPRE UNITI Società cooperativa".
2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Articolo 2

(Durata della società)

1. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 3

(Adesioni ed iscrizioni)

1. La Società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.
2. La Società, previa delibera del Consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale cooperative e mutue, all'Associazione nazionale delle cooperative di abitanti ed alla relativa Associazione regionale nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.
3. Con l'adesione all'Associazione nazionale delle cooperative di abitanti, la Società riconosce l'unità di intenti e la coincidenza degli scopi mutualistici del movimento cooperativo che a tale Associazione aderisce e si impegna ad assumere quale punto di riferimento della propria attività i documenti programmatici e gli strumenti operativi approvati dagli organi dell'Associazione.
4. La Società richiede, con delibera del Consiglio di amministrazione, la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle attività produttive; compete al Consiglio di amministrazione l'assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione.

Articolo 4

(Scopo Mutualistico)

1. La Società ha scopo mutualistico, che è perseguito con soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i soci beneficiari che fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all'aumento delle risorse della Società destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. È parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

Articolo 5

(Oggetto sociale)

1. La Società, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in godimento, o con altre forme contrattuali che non ne trasferiscono la proprietà, ai propri soci, e dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti

delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:
 - a. costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso;
 - b. assegnare in godimento a tempo indeterminato ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque, senza trasferirne la proprietà, consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;
 - c. assegnare in godimento ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a), escluse le pertinenze delle abitazioni e salve le deroghe di cui all'art. 24 comma 6 e 6 bis;
 - d. realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
 - e. prestare, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.
3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:
 - a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
 - b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
 - c. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
 - d. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
 - e. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 33;
 - f. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
 - g. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;
 - h. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

- i. prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - l. consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - m. promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea;
 - n. partecipare ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del Codice civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
 - o. aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4 Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.
- 5 La Società può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6

(Numero, responsabilità e requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
3. Possono essere soci le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, controfirmata da due soci presentatori (che devono attestare, alla presenza di almeno un consigliere di amministrazione, di conoscere effettivamente il soggetto che presenta la domanda ed essere iscritti da almeno 4 anni nel libro dei soci e che abbiano sempre puntualmente ottemperato alle obbligazioni assunte, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa), inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica o elettronica certificata o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:
 - a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
 - b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
 - c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.
2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza aggiornato, le ultime dichiarazioni dei redditi, il contratto di lavoro, il certificato attestante la mancanza di protesti ed il certificato del casellario giudiziale del richiedente e di eventuali

conviventi. Tale documentazione dovrà essere ripresentata aggiornata su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'eventuale assegnazione dell'alloggio sociale.

3. Colui che desidera divenire socio senza conoscere due soci presentatori con le caratteristiche indicate al comma 1, potrà ugualmente inviare la domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale, assunte le più opportune informazioni, delibererà al riguardo, osservando i criteri indicati nel successivo articolo 8 dello Statuto.

Articolo 8

(Delibera di ammissione)

1. Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda di ammissione, con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società o prive dei requisiti necessari ai sensi del presente statuto per fare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività.
Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

(Obblighi dei soci)

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a. versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
 - b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
 - c. versare una somma per la copertura delle spese amministrative di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio è tenuto:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
 - c. al versamento delle somme dovute alla cooperativa per canoni, rimborsi spese e a qualsiasi altro titolo, degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
 - d. al versamento del contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili, nella misura deliberata dagli amministratori per la copertura delle spese amministrative della società; i soci di nuova ammissione versano una quota proporzionale al tempo compreso fra la data della delibera di ammissione ed il termine dell'esercizio;

- e. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
 - f. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 10

(Diritti dei soci)

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11

(Recesso del socio)

- 1 Il socio può chiedere di recedere dalla Società con un preavviso di trenta giorni.
- 2 La domanda di recesso deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.
- 3 La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci.
- 4 Il valore della quota da rimborsare non può mai essere superiore al valore della quota a suo tempo sottoscritta e versata.
- 5 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che gli effetti del recesso, ivi compreso la restituzione del valore della quota sociale, avvengano dalla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione della domanda di recesso.

Articolo 12

(Esclusione del socio)

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:
 - a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
 - b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
 - c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque

titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti. La causa di esclusione in oggetto viene considerata quale "grave inadempienza" ai sensi dell'art. 2533 c.c. e ciò per soddisfare l'esigenza essenziale della Cooperativa di avere sempre a disposizione il fabbisogno finanziario necessario per la prosecuzione della propria attività mutualistica;

- d. ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
 - e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
 - f. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.
- a. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione nel termine inderogabile di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 13

(Decesso del socio)

1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali, purché conviventi e in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma.
In assenza, fra gli eredi, delle persone prima indicate, gli stessi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
2. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o il convivente more uxorio e, in loro mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno otto anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà.
La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.
3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.
4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto, la rinuncia da parte degli altri nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso.

Trascorso inutilmente tale termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società si intenderanno cessati.

5. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 14

(Liquidazione della partecipazione)

1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale versata e delle eventuali rivalutazioni di cui all'articolo 19, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.
2. È escluso dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata dagli Amministratori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell'Assemblea; Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
4. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Società, per cinque anni dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine perentorio, le somme sono devolute alla riserva straordinaria.
5. La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro dei prestiti sociali di cui all'articolo 33 da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.
6. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15

(Patrimonio della Società)

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a. dal capitale sociale, che è variabile e composto da un numero illimitato di quote;
 - b. dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;
 - c. dalle riserve di rivalutazione;
 - d. dalla riserva legale;
 - e. dalla riserva straordinaria;
 - f. da ogni altra riserva o fondo di accantonamento;
 - g. da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Le riserve di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma precedente non sono ripartibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16

(La partecipazione sociale)

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice civile.
3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 17

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18

(Bilancio di esercizio)

1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione redige il relativo bilancio con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio e privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa.

Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori e l'Organo di controllo documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile.

Gli Amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell'eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deliberate dall'Assemblea.

2. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, predisposta a sensi dell'articolo 2428 del Codice civile; la relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di amministrazione e l'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 sono comunicati all'Organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. L'Organo di controllo predisponde la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, per riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e per fare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del Codice civile; analoga relazione è predisposta, se presente, dal soggetto incaricato del controllo contabile della Società.
La relazione dell'Organo di controllo deve specificamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
5. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile, all'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7, nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua discussione e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.
6. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, la convocazione dell'Assemblea può essere rinviata fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio.

Unitamente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina, su proposta degli Amministratori, l'importo del sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all'importo della quota, dai nuovi soci che verranno ammessi alla Società; tale importo resta valido fino alla data dell'Assemblea che ne modifichi il valore.

7. Se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, o dai prestiti sociali di cui all'articolo 33 gli importi, rispettivamente, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile nonché dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere, a cura degli Amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle società cooperative.
9. Qualora la Società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli Amministratori, sentito, ove presente, il parere del soggetto incaricato del controllo contabile, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Articolo 19

(Risultato dell'esercizio)

1. Se il bilancio di esercizio si chiude con un utile, il Consiglio di amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo di accantonamento destinato al finanziamento degli interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
2. L'Assemblea, dopo l'eventuale delibera di cui al successivo comma 8, decide sulla destinazione dell'utile residuo di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il trenta per cento deve essere destinato alla riserva legale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d);
 - b. una quota degli utili, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve essere destinata al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - c. l'utile rimanente può essere destinato:
 1. alla rivalutazione delle quote sociali versate, nei limiti indicati dal seguente comma 6;
 2. alla riserva straordinaria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e);
 3. alla remunerazione delle quote sociali versate, nei limiti indicati dal seguente comma 7;
 4. alle riserve destinate all'acquisto delle quote sociali.
3. L'utile di cui alla lettera c) del comma precedente può, comunque, essere totalmente destinato alla riserva straordinaria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).
4. Alle quote sociali, nel corso dell'esercizio al quale l'utile ripartito si riferisce, è riconosciuta una remunerazione proporzionale al tempo intercorso fra la data del versamento ed il termine dell'esercizio.
5. Alla rivalutazione delle quote sociali, l'Assemblea può destinare le disponibilità della riserva da sovrapprezzo delle quote.
6. La rivalutazione di cui al comma 2, lettera c), numero 1) non può superare la variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolata dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale al quale gli utili ripartiti si riferiscono.
7. Le quote sociali possono essere remunerate solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società è superiore ad un quarto; la remunerazione applicata al capitale effettivamente versato non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di due punti e mezzo.
8. Per le attività mutualistiche i cui Regolamenti prevedano la eventuale distribuzione dei ristorni ai soci che vi abbiano partecipato, l'Assemblea ne determina la misura, su proposta del Consiglio di amministrazione,

applicando i criteri previsti dai relativi Regolamenti e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici risultanti dai dati relativi all'attività svolta con i soci riportati nel bilancio.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio esclusivamente mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga al valore massimo di cui all'articolo 16, comma 2.

9. Se il bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea decide sulla sua copertura utilizzando, nell'ordine:
 - a. la riserva destinata alla rivalutazione delle quote;
 - b. la riserva da sovrapprezzo delle quote;
 - c. le riserve di rivalutazione;
 - d. la riserva straordinaria;
 - e. la riserva legale;
 - f. le quote sociali;
10. Esaurite le voci del patrimonio netto elencate nel comma precedente, l'Assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere ai soci in parti uguali ovvero, se non convocata quale Assemblea straordinaria, deliberare la convocazione, nei successivi 30 giorni, di tale Assemblea per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori.
11. Qualora, per la copertura della perdita di esercizio, le quote sociali siano scese ad un valore inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 16, comma 2, l'Assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo.
12. Qualora le riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, vengano utilizzate per la copertura di perdite di esercizio ai sensi del comma 9, l'Assemblea destina gli utili disponibili, ai sensi del comma 3, alla riserva straordinaria indivisibile fino a quando le stesse riserve non siano state ricostituite.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
 - a. L'Assemblea dei soci
 - b. Il Consiglio di Amministrazione
 - c. c. Il Presidente della Società
 - d. Il Collegio sindacale se nominato
 - e. e. Il revisore contabile

Articolo 21

(Natura dell'Assemblea dei soci)

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 22

(Compiti dell'assemblea dei soci)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
 - b. scioglimento anticipato della Società;
 - c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
 - d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o

delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile;

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione del bilancio di esercizio, di cui all'articolo 18, ed adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 19 sui risultati dell'esercizio;
 - b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione; quando previsto, nomina del Collegio sindacale, del Presidente dello stesso Collegio e del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società i sensi dell'articolo 32, sentito il Collegio sindacale se nominato;
 - c. determinazione dei compensi e/o dei rimborsi spese per gli Amministratori nonché del compenso, per l'intera durata dell'incarico, per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
 - d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e. approvazione dei Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci;
 - f. deliberazione, dietro istanza degli interessati, sulle domande di ammissione alla Società non accolte dagli Amministratori;
 - g. autorizzazione, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera m), all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - h. deliberazioni sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale riservati all'Assemblea dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione o per i quali sia richiesto il suo esame da parte del Collegio sindacale;
 - i. approvazione del Regolamento dei lavori assembleari.
 - l. per i ristorni di cui all'articolo 19, comma 8, eventuale deliberazione della distribuzione a ciascun socio mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga al valore massimo di cui all'articolo 16, comma 2.

Articolo 23

(Convocazione dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso.

Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nella sede della Cooperativa ed in ogni ingresso degli edifici di proprietà della cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, mediante lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci.

Il Consiglio, di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.
3. L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto sociale, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 24

(Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente statuto.

6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3. 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa già assegnati in godimento ai soci, previa modifica dell'oggetto sociale, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) dei presenti.

Le predette condizioni - quorum deliberativi e costitutivi - sono richieste anche per la modifica del presente comma e dell'articolo 5, primo comma.

- 6.bis. Per gli atti di alienazione di immobili a destinazione diversa dall'abitazione e pertinenze, delibera l'assemblea ordinaria con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi indicati nel comma precedente.

La predetta alienazione non si considera modifica dell'art. 5 del presente Statuto.

7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.

8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

10. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, il notaio, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese, contestualmente al deposito della delibera e del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, ed allega le eventuali autorizzazioni richieste; la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

11. Qualora il notaio non ritenga adempiute le condizioni stabilite dalla legge, lo comunica tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, agli Amministratori, i quali, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al Tribunale per ottenere la iscrizione della deliberazione; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
12. Le deliberazioni che non siano assunte in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli Amministratori e dall'Organo di controllo nei limiti, con le modalità ed il procedimento previsti dagli articoli 2377 e 2378 del Codice civile. Per la nullità delle deliberazioni si applicano gli articoli 2379 e 2379-bis del Codice civile.

Articolo 25

(Rappresentanza nell'Assemblea dei soci)

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega.
I documenti relativi devono essere conservati dalla società.
3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 26

(Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 90 giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento.
2. L'Assemblea sceglie i Consiglieri tra una lista di soci che hanno posto la loro candidatura, fermo restando che ogni caseggiato dovrà essere rappresentato da almeno un Consigliere a prescindere dai voti ricevuti.
3. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
4. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
5. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
6. I compensi riconosciuti ai Consiglieri sono determinati dall'Assemblea che provvede alla loro elezione.
7. I Consiglieri non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto il Consigliere decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
8. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, decade di diritto dalla carica il Consigliere che:
 - a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;

- b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;
- c. non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.

9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 26.

10. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio ed al Presidente del Collegio sindacale se nominato; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri.

11. La cessazione dei Consiglieri dalla carica per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle imprese a cura del Collegio sindacale se nominato.

12. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei propri doveri e sono altresì solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

13. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla Società o a una o più società controllate, i soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto possono denunciare i fatti al Tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, con ricorso notificato anche alla Società.

14. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa dall'Assemblea o dai soci ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Consiglieri; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 27

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri, i quali devono riferire al Consiglio sui risultati conseguiti; il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati specifici incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio in carica.
5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione; i Consiglieri di nuova nomina scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Della data della convocazione deve essere data comunicazione ai soci ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Se viene meno l'intero Consiglio, l'Assemblea per la sua ricostituzione deve essere convocata, con le stesse modalità, dal Collegio sindacale nei successivi trenta giorni; nel frattempo, il Collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.
In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Società possono essere impugnate dai Consiglieri e dal Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma, del Codice civile ed il Consigliere risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.
7. I Consiglieri rispondono dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 28

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto:
 - a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
 - b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
 - c. convoca l'Assemblea dei soci, di propria iniziativa; l'Assemblea dei soci è convocata nei successivi trenta giorni quando il Consiglio abbia accertato la diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della Società, rispondendo personalmente e solidalmente, in caso di ritardo od omissione, per i danni subiti dalla Società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi;
 - d. predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci, ed eventualmente i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. delibera gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice civile;

- f. delibera la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice civile;
- g. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; esamina i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi competenti, il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- h. delibera la fusione di cui all'articolo 2505 del Codice civile e redige, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice civile;
- i. redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile, e predispone la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; qualora le perdite complessivamente accertate superino un terzo del capitale sociale, accompagna il bilancio con una relazione sulla situazione patrimoniale della Società, che deve essere depositata, con le osservazioni del Collegio sindacale, se nominato, unitamente al bilancio perché i soci possano prenderne visione;
- l. sottopone a certificazione il bilancio di esercizio, da parte di una società di revisione se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, o dai prestiti sociali gli importi rispettivamente indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti;
- m. delibera il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa e transige e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
- n. nomina direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;
- o. accerta l'avvenuto versamento, nei termini di legge, della quota di utili destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), e del contributo per le spese relative alle revisioni cooperative, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- p. determina, entro il mese di gennaio di ciascun anno e sulla base dei costi rilevati per l'anno precedente, l'eventuale contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili da richiedere, in uguale misura, a ciascun socio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e); il contributo annuo è destinata alla copertura delle spese generali non riferibili, direttamente o indirettamente, ai programmi, attività e servizi realizzati dalla Società, che devono essere contenute entro i limiti strettamente necessari per assicurare ai soci l'esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dall'articolo 10, per favorirne la più ampia partecipazione alle Assemblee e per promuovere le adesioni alla Società;
- q. assume e licenzia i dipendenti ed i dirigenti della Società e ne disciplina il rapporto di lavoro, nomina direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi;
- r. assume le deliberazioni ad esso affidate dai Regolamenti statutari ed organizzativi approvati dall'Assemblea;
- s. svolge le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il

- controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- t. svolge le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;
 - u. delibera l'acquisto delle quote sociali della Società, purché il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società sia superiore ad un quarto, nei limiti delle disponibilità destinate dall'Assemblea alle riserve di cui all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e), ed unicamente per il conseguimento dello scopo mutualistico;
 - v. provvede alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato;
 - w. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico di cui all'articolo 2545-septies, consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - x. delibera la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;
 - y. Propone all'assemblea di pronunciarsi sulle richieste presentate da coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto la domanda di ammissione e, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
 - z. stipula atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; in particolare, fra l'altro, delibera la programmazione e realizzazione di interventi edilizi, l'assegnazione di alloggi ai soci; contrae mutui, chiede prefinanziamenti su mutui già concessi, consente l'iscrizione di ipoteche, accende, posterga, riduce o radia ipoteche o qualsiasi annotazione nei pubblici registri immobiliari, rinuncia ad ipoteche, anche se legali, autorizza e compie qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolge ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

Articolo 29

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre.
Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; alla convocazione è allegata la documentazione necessaria affinché i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.
La convocazione è inviata o consegnata ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni non festivi e consegna della documentazione all'inizio della riunione.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione, dal Collegio sindacale e dai Consiglieri assenti o dissenzienti nonché dai soci, limitatamente alle deliberazioni lesive dei loro diritti, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 del Codice civile.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.

Articolo 30

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.
2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:
 - a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale
 - b. incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
 - c. stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
 - d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 - f. curare la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;
3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 31

(Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale)

1. Quando è obbligatorio per legge o quando la società lo ritiene opportuno, l'assemblea nomina il collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti.
I Sindaci supplenti non fanno parte del Collegio sindacale e non partecipano alle sue riunioni.
2. Tutti i Sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia
3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Società e nei confronti del quale sia stato avviato il procedimento di esclusione;
 - c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero la dichiarazione di fallimento;
 - d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, i Consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
 6. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 32

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società, qualora non venga svolto dal collegio sindacale o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere dell'Organo di controllo.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Il soggetto incaricato del controllo contabile:
 - a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
 - c. riferisce all'Organo competente sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di redazione previsti dal Codice civile;
 - d. può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
 - e. scambia tempestivamente con l'Organo di controllo le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - f. documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Società, che, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice civile.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio; è responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

TITOLO V

PRESTITI SOCIALI

Articolo 33

(Prestiti sociali)

1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un impegno morale a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
2. I prestiti possono essere ordinari o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione anticipatamente di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta dei prestiti non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Società abbia aderito, nonché l'entità del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50 per cento della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
L'Organo di controllo deve vigilare sull'applicazione del presente comma, riferendone all'Assemblea nella relazione annuale.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento.
Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società.

Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

(Regolamenti interni)

1. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società sono disciplinati da appositi Regolamenti statuari, predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci; in tali Regolamenti sono, in particolare, disciplinati:
 - a. le caratteristiche tecniche, qualitative, economiche e finanziarie dei servizi di cui è prevista la realizzazione;
 - b. le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria e di altra natura, dei soci destinatari o beneficiari alla realizzazione dei programmi, attività e servizi;
 - c. la disciplina dei rapporti fra i soci destinatari o beneficiari e la Società nel corso di realizzazione del programma, delle attività e dei servizi;
 - d. i criteri e le regole mutualistiche in base ai quali vengono determinati ed aggiornati i corrispettivi richiesti per i servizi realizzati, che devono comprendere i contributi mutualistici versati dai soci destinatari o beneficiari in attuazione dello scopo mutualistico e per la promozione dell'attività della Società a beneficio degli altri soci; tali corrispettivi devono assicurare ai soci beneficiari il rispetto del principio di parità di trattamento, conformemente alle previsioni statuarie e regolamentari della Società;
 - e. le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i soci destinatari o beneficiari e la Società relativamente ai prodotti o servizi realizzati;
 - f. i criteri e le modalità da applicare per la prestazione dei servizi nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società, che devono avvenire in misura comunque non prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.

Articolo 35

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del tribunale ove ha sede la società che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente.

La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.
2. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
4. La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai soci presso la sede sociale ed in luogo

accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.

5. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
7. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.
8. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 36

(Organismo di conciliazione)

1. Qualora l'Associazione regionale delle cooperative di abitanti, alla quale la Società ha aderito ai sensi dell'articolo 3, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, è demandata a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:
 - a. accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale; azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo, i direttori generali ed i liquidatori della Società;
 - b. trasferimento delle quote sociali nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti;
 - c. qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali di cui all'articolo 33.
2. Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dal Regolamento predisposto dall'Associazione regionale delle cooperative di abitanti, che deve prevedere modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore.
4. Il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale di Roma e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
5. Se la conciliazione non raggiunge un accordo fra le parti, il procedimento si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare.
6. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano; il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
7. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 40, commi da 3 a 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

Articolo 37

(Scioglimento e liquidazione della Società)

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dall'articolo 24, comma 6, decide:
 - a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione

del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Gli Amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell'Assemblea ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa dello scioglimento ovvero della deliberazione dell'Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato con decreto del Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo o di singoli Amministratori o soci.
In caso di ritardo od omissione, gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'effettuazione delle consegne al liquidatore, gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo.
4. L'Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile.
5. I liquidatori possono essere revocati dall'Assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo o dei soci.
6. Avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori, a loro cura, gli Amministratori cessano dalla carica e consegnano agli stessi liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; di tale consegna viene redatto apposito verbale.
Le disposizioni del presente Statuto relative alle decisioni dei soci, alle Assemblee, agli Amministratori ed all'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Alla denominazione della Società deve essere aggiunta l'indicazione che la stessa è in liquidazione.
7. I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli Amministratori.
8. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice civile in materia di liquidazione delle società per azioni.
9. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso, delle quote sociali, delle rivalutazioni relative alle quote sociali e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
10. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 38

(Requisiti mutualistici)

- 1 Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c., dalle leggi speciali e dal presente statuto, e segnatamente:
 - a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione dell'apposito albo di cui all'articolo 2512, 2° comma del Codice civile.

Articolo 39

(Disposizioni integrative)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.